

**Regolamento per il funzionamento interno del
Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile di Trento**

(approvato dal Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile nella riunione del 15 aprile 2013)

Art. 1 - Definizione

1. Il Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile di Trento, istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento con deliberazione della Giunta Camerale n. 57 di data 11 giugno 2012, è un organismo senza personalità giuridica che svolge funzioni di tipo consultivo–propositivo con l'obiettivo prioritario di contribuire al processo di diffusione e radicamento nella realtà trentina della cultura imprenditoriale delle donne.
2. Il Comitato svolge le proprie attività nel rispetto dell'art. 4ter dello Statuto camerale e del presente Regolamento.

Art. 2 - Nomina della Coordinatrice

1. Per l'elezione della Coordinatrice, il Comitato delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti. Viene eletta alla carica di Coordinatrice la componente del Comitato che ottiene il maggior numero di voti.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante una scheda ove viene espressa una preferenza unica.
3. In caso di unanime consenso, si procede alla votazione in forma palese.
4. La coordinatrice rimane in carica per un anno e, alla scadenza del mandato, svolge le proprie funzioni fino all'elezione della nuova coordinatrice.
5. La Coordinatrice può essere rieletta senza limiti nel numero di mandati.

Art. 3 - Funzioni e compiti della Coordinatrice

1. La Coordinatrice ha le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta il Comitato;
 - b) predispose l'ordine del giorno in base alle indicazioni fornite dal Comitato;
 - c) convoca e presiede le riunioni;
 - d) fa osservare alle Componenti le norme regolamentari;
 - e) garantisce il coordinamento dei lavori del Comitato e sovrintende alla loro attuazione.
2. In caso di temporaneo impedimento, la Coordinatrice è sostituita dalla componente più anziana presente.

Art. 4 - Modalità di funzionamento del Comitato

1. Il Comitato stabilisce un calendario annuo di incontri e viene di norma convocato dalla Coordinatrice.
2. La convocazione del Comitato può avvenire anche ad opera di 1/3 dei membri del Comitato, che devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve pervenire sette giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti. L'avviso verrà inviato esclusivamente tramite posta elettronica.
4. La componente impossibilitata a partecipare ad una seduta del Comitato deve comunicare la propria assenza, via mail, alla Segretaria del Comitato, entro la data di svolgimento della stessa.
5. Le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide quando sono presenti la metà più uno delle Componenti.

6. Le decisioni sono assunte per alzata di mano e a maggioranza dei voti espressi dalle componenti presenti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
7. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale quello della Coordinatrice.
8. Della riunione viene redatto apposito verbale predisposto dalla Coordinatrice e dalla Segretaria e approvato dal Comitato nella seduta successiva.

Art. 5 - Partecipazione ai lavori

1. Il Comitato può consentire la partecipazione alle proprie riunioni, senza diritto di voto, di esperti dell'Ente camerale, delle istituzioni, dell'Università, delle associazioni di categoria e degli altri soggetti che sul territorio si occupano di imprenditoria femminile.

Art. 6 - Rapporti con l'Ente camerale e gli altri soggetti

1. Il Comitato trasmette le proprie istanze a firma della Coordinatrice ad enti, istituzioni e associazioni per il tramite della Segreteria del Comitato e agli organi camerali per il tramite delle componenti della Giunta camerale appartenenti al Comitato, se presenti.
2. Il Comitato predispone entro il 15 ottobre di ogni anno una relazione annuale programmatica sull'attività che intende promuovere nell'anno successivo.
3. Il Comitato predispone entro il 15 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.
4. Il Comitato trasmette alla Giunta camerale e alle Organizzazioni che hanno designato le componenti la relazione di cui al comma 3 e informa la Giunta camerale degli accordi, convenzioni e collaborazioni attivate con altri enti e/o istituzioni.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento

1. Il Comitato può apportare modifiche e integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Componenti.